

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

64^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente CIRAMI

indi del vice presidente SENESE

indi del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2918) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

Petizione n. 165

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- CIRAMI (CCD) Pag. 3, 6
- SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo) 18
- ZECCHINO (PPI) 23

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 22

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1997)

BONFIETTI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), relatrice alla Commissione	Pag. 15, 18, 19 e <i>passim</i>	FOLLIERI (<i>PPI</i>)	Pag. 9
BUCCIERO (<i>AN</i>)	11, 19, 21	PERA (<i>Forza Italia</i>)	15, 17, 22
CALLEGARO (<i>CDU</i>)	3	RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	10
CALVI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	17, 18	RUSSO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5, 6
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	4	SALVATO (<i>Rif. Com.-Progr.</i>)	12, 18, 20
CIRAMI (<i>CCD</i>)	14		

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2918) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

Petizione n. 165

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2918 e 2098 e della petizione n. 165.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei esprimere un paio di pensieri in libertà. Anche questa volta – è già stato rilevato dal senatore Fassone – siamo chiamati a discutere spinti dall'emozione dei fatti che si sono verificati. L'emozione di solito non è buona consigliera; se poi si aggiunge anche la fretta abbiamo due cattive consigliere.

Ho molto apprezzato l'accorato intervento del senatore Fassone, il quale si è posto una serie di domande in ordine alla recrudescenza dei fenomeni di pedofilia. Tuttavia – pensieri in libertà, dicevo – tutti quei perchè hanno una risposta. Sono anni e anni – anni e anni, dico – che certe aberrazioni vengono contrabbandate come fatti di libertà. Quando si sosteneva che a lungo andare la pornografia avrebbe creato dei disastri nei giovani ci si rispondeva che eravamo bigotti, che non capivamo l'evolversi dei tempi, che non capivamo l'evolversi del comune senso del pudore; quando si diceva che determinati *film*, specialmente con la diffusione della televisione, erano dannosi ci si rispondeva che eravamo

a favore della censura, che eravamo tornati indietro di secoli, che eravamo come l'inquisizione. Tutto questo, caro Fassone, non poteva che portare a una recrudescenza di certi fenomeni e porterà anche ad altre conseguenze.

Dobbiamo pertanto esaminare le cause di quanto sta avvenendo e affrontare i problemi, primo tra i quali quello della prevenzione e dell'assistenza ai minori che, però, nel disegno di legge sono toccate solo *en passant* e relegate nell'ultima parte del provvedimento. Invece è proprio a tali questioni che il legislatore dovrebbe porre maggiore attenzione.

Per quanto concerne poi l'aggravamento delle pene, pur ritenendo si tratti di una misura giusta, non serve a nulla se queste poi non vengono in realtà mai scontate. È una vecchia considerazione che ho fatto in tante occasioni, ma è inutile condannare persone ad anni di galera che poi non verranno scontati; occorre che la pena sia utile e quindi è necessario riconsiderare il sistema di esecuzione.

Cerchiamo di lavorare con più calma, tanto non risolviamo il problema con tutta questa fretta e corriamo inoltre il rischio di ritrovarci tra un po' di tempo, sempre sull'onda dell'emozione, a rivedere quello che possiamo invece fare bene adesso. In conclusione ciò che auspico maggiormente è un intervento sul fronte della prevenzione in misura sicuramente più incisiva del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

CENTARO. Signor Presidente, penso che al Senato spetti un compito piuttosto gravoso se vogliamo evitare di approvare una legge *monstre*, utile soltanto ad appuntarci una medaglietta sul petto e a dire ai cittadini che abbiamo risolto il problema, che da domani i loro bambini saranno tranquilli; quando invece così non sarà.

Non possiamo pensare di raggiungere il risultato che ci proponiamo esclusivamente con la riscrittura di alcune fattispecie penali, già esistenti, o con una legge per certi versi tecnicamente modesta, che non risolve il problema o comunque non avvia a soluzione gli aspetti principali dello stesso. La questione è di ben più ampia portata e non è risolvibile soltanto attraverso la sanzione penale; certamente non è risolvibile con una legge che introduce nel codice penale un reato già esistente, previsto nella cosiddetta «legge Merlin», e altre figure che si sostanziano in circostanze aggravanti alle norme sulla violenza sessuale. Se vogliamo compiere un lavoro sistematico e organico, dobbiamo cercare di sfolpire e di evitare ripetizioni di figure di reato comunque già previste, anche se solo come circostanze aggravanti.

Sicuramente occorre una risposta efficace anche dal punto di vista penale ed è quindi importante che venga previsto come reato il cosiddetto turismo sessuale; si tratta, però, di fattispecie difficilmente perseguibili nel concreto. Dovremmo riuscire quindi ad elaborare la norma in modo che il reato sia facilmente perseguibile ed essa sia difficilmente eludibile.

Vi è anche una necessità di risposta in relazione alla pena, perchè diversamente rischiamo di essere un legislatore schizofrenico; nel momento stesso in cui sosteniamo, infatti, di aver risolto il problema con la

previsione di una serie infinita di sanzioni, di un aggravamento delle pene, per altro verso introduciamo tutta una serie di facilitazioni e di agevolazioni per il condannato (consistenti anche nel non scontare la detenzione nei penitenziari) che finisce col riproporre il problema, mantenendo la presenza di elementi pericolosi all'interno della società, nelle strade delle città.

Ritengo pertanto che dovremmo pensare anche al momento successivo alla pena, non soltanto sotto il profilo di una necessaria rieducazione dei colpevoli che, come è evidente, possono essere afflitti da turbe di carattere psichico. Dobbiamo considerare la problematica della sospensione condizionale della pena e la possibilità di non consentire il godimento di molti dei benefici che vengono concessi ad imputati condannati con pene analoghe a quelle comminate per i reati previsti dal disegno di legge al nostro esame; diversamente, non riusciremo mai a raggiungere il risultato a cui puntiamo.

Bisognerà, anche e soprattutto, realizzare un'azione preventiva, mirata ai minori, che preveda la presenza nelle scuole di psicologi e pedagogisti che possono tentare di evitare che i ragazzi cadano nei tranelli dei pedofili. Evidentemente tale azione preventiva - che tra l'altro è oggetto di un disegno di legge presentato in Senato dal gruppo Forza Italia, che mira proprio a coinvolgere tutti coloro che possono aiutare i ragazzi ad evitare tali tranelli - deve accompagnarsi, procedendo parallelamente, alla risposta sanzionatoria penale. Noi non possiamo pretendere di risolvere tutti i problemi di questo Paese esclusivamente con le norme penali.

Una situazione analoga si è verificata in relazione al problema del lancio dei sassi dai cavalcavia: ad esso abbiamo risposto con una norma penale *ex novo*, anche se esistevano nel codice delle norme idonee a sanzionare tali fattispecie, al solo scopo di poter dichiarare di aver affrontato immediatamente il problema e di averlo risolto con rapidità. In realtà, ciò non risponde al vero: il problema del lancio dei sassi è molto complesso e nasce da motivazioni di malessere sociale e da situazioni psicologiche devianti; identico discorso può essere fatto, forse in maniera ancora più radicale, per la pedofilia.

La legislazione sanzionatoria al nostro esame, certamente indispensabile ed anche giusta, con i correttivi di carattere tecnico che ho indicato, deve accompagnarsi e deve essere immediatamente seguita da una legislazione di altro contenuto, rivolta all'azione preventiva nelle scuole, che appronti tutte le misure necessarie a tutelare i ragazzi ed i bambini che possono essere vittime del fenomeno in esame. Diversamente non risolveremmo assolutamente il problema; continueranno purtroppo a verificarsi i casi, sempre più tragici, che in questi giorni sono emersi all'attenzione di tutti e, soprattutto, questa normativa rimarrà lettera morta, o quasi, e costituirà beffa per i cittadini e per le vittime di questi reati.

RUSSO. Signor Presidente, concordo con l'intervento molto ampio, articolato ed argomentato svolto ieri dal collega Fassone; mi riallaccio quindi d'esso ed evito di ripetere concetti relativi all'impianto comples-

sivo generale di questo disegno di legge che sono stati espressi molto meglio di quanto farei io. Concordo anche con la conclusione del collega Fassone: questo disegno di legge merita una valutazione complessivamente positiva, anche se siamo consapevoli che la risposta penale non esaurisce (anzi è molto lontana dall'esaurire) il problema.

Nel disegno di legge al nostro esame non vi è soltanto una ripetizione di norme penali già esistenti. Infatti, sebbene sia vero che il reato che si introduce *ex novo* con l'articolo 600-bis, la prostituzione minorile, si può ricondurre sostanzialmente ai reati di induzione, di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, di cui la legge 20 febbraio 1958, n. 75 già prevedeva una aggravante nel caso di reato commesso ai danni di minore, però è anche indubbio che esso tende a dare una risposta al un fenomeno emerso attualmente in termini di particolare estensione e gravità anche se non so se si può definire recente: lo sfruttamento dei minori e della prostituzione minorile non è più oggi una semplice appendice del più ampio discorso della prostituzione. La previsione di norme specifiche che definiscono questi reati e che soprattutto tendono a colpire il fenomeno del cosiddetto «turismo sessuale» ha quindi, a mio parere, una sua giustificazione.

Desidero ora soffermarmi su alcuni aspetti di dettaglio che mi sembrano però non privi di importanza, allo scopo di segnalarli all'attenzione della Commissione in quanto, a mio parere, su tali punti sarà necessario un intervento correttivo rispetto al testo che abbiamo in esame.

Il primo problema è relativo all'articolo 600-bis che viene introdotto nel codice penale dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Tale articolo si compone di due commi: il primo definisce i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori di anni diciotto, il secondo introduce una nuova figura di reato: il compimento di atti sessuali con persona di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Come è noto, secondo la legge sulla violenza sessuale, l'atto sessuale compiuto con minori di anni quattordici, salvo alcune eccezioni, si presume commesso con violenza e quindi rientra nel reato di violenza sessuale; il disegno di legge al nostro esame colpisce, invece, l'atto sessuale compiuto con «minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica»: punisce, in sostanza, il «cliente» del minore indotto alla prostituzione.

PRESIDENTE. Dalla formulazione del comma 2 sembra che sia il minore a pagare!

RUSSO. Sì, in effetti la formulazione del comma 2 non è delle migliori.

Credo, comunque, che questa previsione penale, che ha sollevato molte perplessità, abbia una sua giustificazione perchè, a partire dal presupposto che siamo in presenza addirittura di minori degli anni sedici, quindi di persone non del tutto libere nella propria determinazione, non c'è dubbio che chi li induce a prostituirsi offrendo loro denaro od altra utilità economica, pone in essere una condotta che favorisce il fenomeno

della prostituzione minorile. Partendo da tale concetto ritengo che la pena della reclusione o alternativamente della multa rappresenti una risposta inadeguata: se riteniamo che questa condotta meriti una sanzione penale, questa deve essere più efficace e pertanto, quanto meno, deve essere esclusa l'alternatività con la multa.

Vorrei poi mettere in evidenza alcune incongruenze gravi che derivano dal fatto che, laddove nell'articolo 600-*sexies*, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, si prevedono circostanze aggravanti, queste sono riferite indiscriminatamente ai reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqies*. Il secondo comma dell'articolo 600-*sexies* recita infatti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni 14. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato (...) ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni».

Occorre ricordare che nella legge sulla violenza sessuale è già previsto che l'atto sessuale compiuto da parte di queste persone con un minore di 16 anni si considera commesso con violenza proprio per il rapporto che nasce dalla convivenza e per il livello di autorità che queste persone rivestono. Pertanto questa previsione specifica in sostanza non inasprisce la pena ma la diminuisce determinando oltre tutto una interferenza da evitare con l'articolo 609-*quater* del codice penale.

Analoga interferenza deriva dalla previsione della circostanza aggravante del penultimo comma dell'articolo 600-*sexies*, dove è previsto che «Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia». Il compimento di atti sessuali con persone comprese tra i quattordici e i sedici anni commesso con violenza o minaccia ricade nella sfera dei reati di violenza sessuale. Per non parlare poi della pena più lieve prevista se c'è offerta di denaro o di altre utilità. Sono incongruenze tecniche su cui credo si dovrà intervenire in sede di emendamenti.

Vorrei ora soffermarmi sul secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge che prevede l'intervento del tribunale per i minorenni quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio venga informato che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione. La norma in sè mi pare del tutto condivisibile; trovo invece criticabile la collocazione sistematica perchè essa è introdotta come ulteriore comma dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Non siamo però in presenza di un imputato minorenni e pertanto ritengo che questa previsione possa essere più opportunamente collocata in altra sede, precisamente tra quelle norme che prevedono l'intervento del tribunale per i minorenni quando questo ha notizia di un minore che si trova in stato di abbandono. In questo momento non sono in grado di fare una proposta puntuale per una diversa collocazione sistematica ma mi riservo di avanzarla in sede di emendamenti. Infine - e

concludo con questa osservazione – mi lascia piuttosto perplesso la formulazione complessiva dell'articolo 600-ter contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge.

Il collega Fassone ha già fatto alcuni puntuali rilievi a proposito del concetto di pornografia e quindi non mi soffermo sul punto. Dico solo che non sarei contrario a lasciare indefinito tale concetto perchè mi pare sia uno di quei concetti (come quello di atti osceni) che in qualche modo possono trovare poi la loro più precisa definizione in sede giurisprudenziale. Inoltre credo che il concetto di pornografia dovrebbe essere svincolato dalla presenza dei minori. Pertanto – immagino una formula di questo tipo – si dovrebbe colpire chiunque impiega minori degli anni diciotto in esibizioni pornografiche o nella produzione di materiale pornografico ovvero partecipa al commercio di materiale pornografico in cui siano impiegati minori degli anni diciotto. Trovo improprio il concetto espresso dalle parole «chiunque sfrutta minori» perchè lo sfruttamento è implicito: se impiego minori nell'esibizione pornografica per ciò stesso li sfrutto. Non vorrei che porre l'accento sullo sfruttamento lasciasse fuori dalla previsione ipotesi in cui queste esibizioni sono pagate in maniera adeguata: lo sfruttamento non può comunque essere collegato ad uno sfruttamento di tipo economico.

Mi lascia poi perplesso il fatto che in sostanza si profilino diverse fattispecie di reato: al secondo comma dell'articolo 600-ter è previsto il reato di commercio del materiale pornografico di cui al primo comma; al terzo comma è previsto il reato di chi distribuisce o divulga, anche per via telematica, il materiale pornografico o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori; nel comma successivo è prevista l'ipotesi di chiunque cede ad altri a titolo oneroso il materiale pornografico; infine nell'articolo 600-quater viene previsto il reato di chi si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto. Credo che forse non sarebbe male mettere ordine tra queste diverse figure.

Se la *ratio* è quella di intendere per commercio di materiale pornografico il commercio esercitato abitualmente forse occorrerebbe dirlo, come andrebbe detto se si intende il commercio di chi svolge professionalmente attività di vendita di giornali perchè, in definitiva, anche l'atto di chi cede a titolo oneroso è un atto che integra il commercio non professionale. Può darsi che qui si voglia colpire l'atto occasionale, isolato.

Con il mio intervento intendevo solo segnalare questi problemi e la necessità, a mio avviso, di individuare figure di reato precise che distinguano in maniera appropriata le varie ipotesi, distinzione che non mi pare di cogliere con sufficiente chiarezza nel testo in esame. Per gli altri aspetti, anche per quanto riguarda l'articolo 9 del disegno di legge, mi rifaccio a quanto ha già detto il collega Fassone.

Concludo quindi esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame e il proposito di contribuire nei limiti delle nostre possibilità – speriamo di non ottenere il risultato opposto – a un miglioramento del provvedimento attraverso la presentazione di alcuni emendamenti.

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tutto il disegno di legge che è stato licenziato dalla Camera dei deputati una sola norma mi trova concorde: l'articolo 13, il cui titolo è «Attività di coordinamento». Tale articolo attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

Considero la prevenzione il momento attuativo che il Parlamento deve privilegiare perchè ritengo – facendo eco al contenuto di tutti gli interventi che sono stati svolti – che l'inasprimento sul piano sanzionatorio delle condotte non risolve il grave problema della pedofilia, che è diffuso: ogni qual volta emerge un episodio, ci si accorge che tali comportamenti sono molto frequenti e a volte investono intere zone, se non intere città. A tale proposito ricordo a noi tutti quello che venne scoperto in Belgio: vennero individuati come pedofili attivi addirittura centinaia di professionisti (si tratta infatti di una malattia che colpisce tutti gli ambienti).

La pedofilia, ricordando una vecchia distinzione di Enrico Altavilla, si distingue, infatti, in pedofilia latente e pedofilia agita o attiva. La pedofilia latente, secondo alcuni studiosi, è un modo di concepire determinate fantasie amorose, comuni a tutti gli esseri viventi. Non possiamo sottovalutare che questo fenomeno ha una dimensione nella nostra cultura: la mitologia e il classicismo del '400 e del '500, rappresentavano Eros con le fattezze di un bambino e gli Amori erano dei bambini nudi in atteggiamento affettuoso nei confronti degli adulti, per cui forse ha ragione chi afferma che in ognuno di noi la pedofilia è latente. Anche per tale motivo è opportuna, necessaria ed indispensabile l'azione di prevenzione alla quale fa riferimento l'articolo 13 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Condivido le questioni tecniche che sono state sollevate, in primo luogo dal senatore Fassone e successivamente da tutti coloro che mi hanno preceduto in questa discussione. Ritengo, infatti, che sia necessario intervenire sul disegno di legge in esame con l'intento soprattutto di rivedere e coordinare le varie condotte, in particolare quelle che sono disegnate nell'articolo 3 di tale provvedimento.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti, volti in modo particolare a modificare il minimo della pena previsto nelle ipotesi di reato di prostituzione minorile e di pornografia minorile, introdotte dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame. A mio modo di vedere il minimo previsto è eccessivo, la pena edittale, infatti, è della reclusione da 6 a 12 anni il che significa che, anche in presenza di situazioni che meriterebbero benevolenza, il magistrato non può pervenire ad una pena inferiore ai due anni, che costituisce condizione essenziale per accedere al beneficio della sospensione condizionale della sanzione. Anche ricorrendo, infatti, al procedimento alternativo del rito abbreviato e alla concessione delle attenuanti generiche, la pena minima non potrebbe comunque essere inferiore a 2 anni e 8 mesi. Il che mi sembra una assurdità; in tal modo rischiamo di incorrere nelle stesse situazioni in cui ci troviamo quotidianamente, in presenza di fattispecie di tipo estorsivo, ri-

spetto alle quali il giudice è costretto a volte ad applicare una sanzione sproporzionata rispetto alla condotta sottoposta al suo giudizio; tale situazione è ben nota a chi frequenta, o ha frequentato, le aule giudiziarie in qualità di magistrato o di avvocato.

Ritengo, quindi, che sia necessario intervenire sulle disposizioni normative indicate per correggere l'entità della sanzione e per rivedere le varie condotte incriminabili, al fine di licenziare un testo che sia all'altezza della situazione.

A parte tali considerazioni, insisto sulla necessità di privilegiare l'attività di prevenzione: bisognerebbe insegnare alle famiglie come accorgersi di fatti che abbiano interessato il proprio figlio, perchè non è difficile dai comportamenti assunti in casa dai minori rendersi conto che il proprio figlio, o il proprio fratello, è stato al centro di attenzioni pedofile. Insisto pertanto sulla prevenzione, con tutti coloro che hanno concentrato la loro attenzione su questo momento importantissimo, quando hanno esaminato il disegno di legge ed hanno espresso il loro giudizio.

RESCAGLIO. Signor Presidente, non intendo entrare nel merito dell'articolato del disegno di legge; sono stati fatti, però, frequenti riferimenti alla scuola e mi sono sentito coinvolto, in quanto in essa ho passato gran parte della mia vita.

Credo che, in relazione a questo specifico problema, la scuola rappresenti, oggi, un punto di riferimento preciso. A mio parere, è fondamentale che, nella realtà della prevenzione, sia coinvolta la componente insegnante e pertanto sono dell'idea che sia necessario evitare di continuare a tenere corsi di aggiornamento per insegnanti, secondo il modello seguito finora. Tali corsi, infatti, hanno, sì, una funzione significativa, però, a volte, rappresentano solo una ripetizione di argomenti culturali che possono essere oggetto di attenzioni specifiche e personali dell'interessato: ad esempio, non so se abbia senso continuare a tenere corsi di aggiornamento sulla poetica dell'Ariosto – lo affermo proprio io che provengo da un'educazione umanistica – quando tale tema può rappresentare facilmente un interesse di ricerca personale.

Il problema consiste, quindi, nel coinvolgere gli insegnanti sulle nuove tematiche; il collega Follieri ha fatto riferimento al rapporto fra il problema della pedofilia e la cultura umanistica del '400 e del '500: vi è, senza dubbio, una tendenza drammatica in questa dimensione, che non si riduce fortemente, alla classicità, ma – direi – arriva fino al penultimo romanzo di Bevilacqua, che reca proprio il titolo di «Eros». Cito tale romanzo, non perchè l'Autore rappresenti l'eros in maniera dequalificante, lo intende anzi come un valore, ma perchè il titolo collega il tutto a determinate tensioni attuali.

Come ha affermato giustamente il collega Follieri, il coinvolgimento della scuola nella prevenzione deve riguardare, in primo luogo, gli insegnanti: bisogna renderli edotti che vi sono nuove problematiche educative, ricorrendo a corsi di aggiornamento finalizzati, non tenuti genericamente da chi possiede una formazione esclusivamente pedagogica, ma realizzati coinvolgendo medici e sociologi. In tale ottica, ritengo che

una delle scelte più significative, compiuta dalla scuola tedesca, sia stata probabilmente l'introduzione del medico nella scuola, quasi come disciplina curricolare; lo scopo di tale figura è quello di aiutare, almeno, ad acquisire la consapevolezza che esistono nuove problematiche, nella realtà educativa di oggi.

Mi è rimasto impresso un fatto. I ragazzi che sono stati coinvolti, drammaticamente, nella realtà della pedofilia, spesso, evadevano la scuola: è molto strano che la famiglia non se ne sia accorta. È strano che si possa abbandonare la scuola ed entrare in contatto con realtà drammatiche, senza che chi vive vicino a questi ragazzi si accorga di nulla. Anche qui viene chiamata in causa la scuola, perchè uscire dalla scuola e essere vittime di questi episodi di violenza può essere anche in parte conseguenza del fatto che non si affrontano determinate problematiche. È un discorso che riguarda la prevenzione e che coinvolge tutto il corpo docente, per il quale è necessario un aggiornamento professionale, con una attenzione a questi specifici profili educativi.

Il disegno di legge, a mio parere, stabilisce alcuni principi molto significativi, che però occorre rendere concreti, perchè è difficile passare dai principi all'analisi della situazione reale. Comunque se alla scuola vogliamo affidare un compito specifico, questo consiste in una maggiore attenzione a ciò che si muove nella società. Se c'è un rilievo che si può muovere alla classe docente è proprio il fatto che esce poco dalla scuola, partecipa poco attivamente al dibattito culturale fuori dalla scuola. Se agisse diversamente, si potrebbero evitare discorsi astratti e non sempre finalizzati alla soluzione dei problemi concreti, qui profondamente evidenziati.

BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei soltanto condividere un dubbio con i colleghi anche se mi piacerebbe allargare il discorso a questioni più generali e a fatti storici che non sono nemmeno troppo lontani nel tempo. Mi riferisco al turismo sessuale degli inglesi e dei tedeschi nel Sud dell'Italia alla fine del '700 e durante tutto il secolo diciannovesimo che aveva per oggetto i ragazzini della costa amalfitana. Invece, come dicevo, mi limito solo a fare partecipi i colleghi di un dubbio personale.

La nozione di minorenni in Italia è stabilita per legge ed è stata modificata alcuni anni fa quando la maggiore età è passata dai 21 ai 18 anni. Si tratta di una nozione stabilita in base ad una presunzione. Ecco ora il mio dubbio. Da qualche anno l'Italia è oggetto di un fenomeno massiccio di immigrazione dai paesi orientali o nordafricani; in queste zone la nozione di minorenni è definita diversamente a seconda dei differenti contesti culturali e viene stabilita o per legge o naturalmente attraverso certi riti. Mi pongo quindi un problema e lo pongo anche a voi: potrebbe darsi il caso che il maggiorenne straniero, una volta immigrato in Italia, possa essere considerato minorenni ai fini dell'applicazione della normativa in esame. Ritengo quindi che tale questione debba essere approfondita.

A tale riguardo vorrei avere dal Governo, se fosse possibile, una statistica sull'età dei cittadini immigrati, almeno di quelli provenienti da

quei paesi che più hanno contribuito a sviluppare il fenomeno dell'emigrazione in Italia. Un quadro della situazione ci consentirebbe di essere più preparati e più sereni nell'approccio del problema. Mi riservo di approfondire tale aspetto e di chiarire meglio la posizione del mio Gruppo durante l'esame degli emendamenti.

SALVATO. Signor Presidente, raccolgo le ultime utili provocazioni del senatore Follieri dicendo subito che, a mio avviso, il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati più che affrontare in modo «razionale» una problematica che ha aspetti drammatici ancora una volta si muove sul terreno dell'immagine e insegue l'emergenza con risposte di tipo penalistico che ritengo possano ottenere scarsi risultati concreti, se non assicurare la collettività adulta che così pensa di scaricare quelle ansie e quelle sofferenze che la conoscenza di episodi drammatici genera in ognuno di noi.

Inoltre sono rimasta spiacevolmente colpita nel corso di queste ultime settimane di fronte alle dichiarazioni di numerosi esponenti politici, soprattutto dell'altro ramo del Parlamento, che hanno attribuito effetti addirittura salvifici alla rapida approvazione del disegno di legge n. 2625. Credo che questo comportamento sia da guardare con amarezza perchè, ancora una volta, il legislatore e chi fa politica non si assumono le proprie responsabilità e finiscono con l'agire sull'onda dell'emozione che è stata registrata nel paese ed è ancora presente e con il fornire risposte che giudico illusorie in termini di repressione del fenomeno.

Ritengo che questo sia un atteggiamento grave e che ripropone quanto è avvenuto in occasione della discussione e dell'approvazione della legge sulla violenza sessuale: il fenomeno purtroppo non è scomparso dal nostro paese, tutt'altro, solo che se ne parla meno e vi è ormai l'esistenza della legge a fornire una copertura.

Di fronte a tutto ciò la mia volontà è certamente quella di lavorare insieme ai colleghi sul disegno di legge al nostro esame, al quale presenterò degli emendamenti nel tentativo di ridurre il più possibile i danni che potrà produrre. Non so se riuscirò e riusciremo nell'intento perchè ho la consapevolezza che in realtà si vuole procedere in un'altra direzione, mentre ritengo che, invece, di altro dovremo occuparci noi legislatori, il Governo e l'insieme della società adulta.

Questa mattina mi è giunta una notizia che sembra positiva: la Presidenza del Consiglio e gli organi di informazione sono addivenuti ad un protocollo (non lo conosco ancora nel merito ed è questo il motivo per cui non posso essere certa che effettivamente si tratti di una buona notizia) in materia di programmi televisivi che risponde all'esigenza di produrre messaggi culturali che, in una certa misura, espungano la violenza che oggi spesso contengono. È questo un aspetto positivo, ma aggiungo subito che mi riservo di approfondire tale notizia perchè soltanto nel momento in cui saranno noti con precisione i contenuti dell'accordo sarò in grado di esprimere un giudizio compiuto. Potrebbe trattarsi, infatti, della solita operazione di immagine oppure di un'iniziativa che, pur partendo da un obiettivo giusto, potrebbe essere foriera di pesanti interventi censori che, per

la mia cultura, rifiuto. In ogni caso, bisogna guardare con grande attenzione anche a questi fenomeni.

Concordo con il collega Follieri – mi dispiace che ora sia assente – sia nell’affermazione che la parte interessante del disegno di legge in esame è l’ultima, quella che si riferisce all’attività di prevenzione, sia nell’avvertimento che ha rivolto ad ognuno di noi: bisognerebbe poter distinguere (capisco sia molto difficile, perchè agiamo dietro la spinta di esigenze proprie della società adulta) tra violenza sui minori ed altri fenomeni che si iscrivono, invece, in quella trama di relazioni che si crea dall’età puberale in poi fra minori stessi e fra minori ed adulti, alle quali bisogna guardare con attenzione e preoccupazione diverse rispetto alle violenze compiute sui minori. A tale proposito faccio un esempio relativo all’articolo 600-*bis*, introdotto dal disegno di legge al nostro esame: tale norma, molto ambigua, punisce il compimento di rapporti sessuali «con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica». A parte il fatto che, come è stato già rilevato, dalla formulazione proposta sembra che il denaro venga pagato dal minore, la fattispecie in questione, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, mi suscita qualche perplessità. Per «rapporto sessuale in cambio di denaro», infatti, possono intendersi molti fenomeni: la prostituzione, l’induzione alla prostituzione (anche se tale fattispecie è già punita dalle norme penali), ma anche, ad esempio, un rapporto sessuale fra un quindicenne ed un diciottenne seguito da un regalo; come dovremmo comportarci in quest’ultimo caso, comminando la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni? Ritengo vi siano alcune situazioni nelle quali è necessario valutare con pazienza se si tratta di fattispecie diverse. Bisogna però, soprattutto, capire che nè nei codici, nè sul terreno penale, nè con le leggi può essere imbrigliata la storia delle relazioni umane, mentre invece è proprio questo il messaggio che viene trasmesso.

Mi suscitano analoghe perplessità gli articoli 3 e 4 e non solo perchè comprendono molte fattispecie diverse. Non voglio ricordare e ribadire gli argomenti che Lietta Tornabuoni sollevò in un suo articolo e che tante polemiche suscitarono, anche se personalmente sono convinta che quell’articolo contenesse molte valide ragioni; quello che però mi scandalizza di più – lo dico senza alcuna enfasi – è che si sollevi tanto clamore riguardo a problemi e questioni che sono presenti ad ognuno di noi e non si indaghi per capire quale cambiamento di cultura si può e si deve realizzare, limitandosi solo a ritenere di risolvere tutto con provvedimenti di tipo penale. Credo che bisognerebbe agire in modo molto diverso.

Sono d’accordo con l’invito del collega Rescaglio a riflettere sul ruolo della scuola e soprattutto sulla nostra vita quotidiana, tanto densa di sentimenti, di pulsioni e di violenza, nella quale ogni soggetto finisce con il venir meno alle proprie responsabilità.

Nel recente caso del bambino del napoletano, se sono vere le notizie diffuse, ci troviamo di fronte all’assenza della scuola e della famiglia e ad un paese che vede, sente e non parla: ad una società adulta, quindi, che non solo non riconosce i diritti del minore e il minore come soggetto di diritti ma addirittura appare composta da soggetti che vivono

ognuno per sè, nella propria chiusura e nel proprio isolamento, sottraendosi ad ogni responsabilità.

Stiamo approvando una legge e diremo a tutti che siamo stati finalmente bravi perchè abbiamo scritto nuove norme, però, secondo me, non avremo risolto assolutamente niente. È con disagio ed amarezza che guardo al testo al nostro esame e soprattutto all'enfasi con cui allo stesso si fa riferimento.

Concludo anticipando che presenterò degli emendamenti sui quali avremo modo di confrontarci.

Presidenza del vice presidente SENESE

CIRAMI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente perchè già tanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Condivido pienamente l'intervento della senatrice Salvato; sono infatti assai scettico che attraverso un adeguamento del quadro sanzionatorio possa essere non dico eliminato ma quanto meno emarginato il fenomeno della pedofilia. Se fosse così con le norme penali avremmo potuto impedire l'omicidio, l'estorsione, la rapina. Ovviamente non è così per tutte le ragioni che molto meglio di me hanno espresso i colleghi già intervenuti nel dibattito.

Attraverso il provvedimento in esame cerchiamo forse di trovare una tacitazione alle nostre coscienze per non aver fatto in tempo e compiutamente il nostro dovere come cittadini e come legislatori, stabilendo quelle norme necessarie ad impedire questo fenomeno e a considerarlo non soltanto come fatto criminale ma anche come la manifestazione di una malattia, se è vero che è collegabile a uno *status* patologico dell'individuo.

L'unico spunto di novità del provvedimento sta nell'aver individuato una nuova figura di reato, il turismo sessuale. Per il resto chiunque oggi dovesse giudicare i reati previsti nel disegno di legge troverebbe il modo di farlo attraverso le norme penali o del codice ordinario o delle leggi speciali con la possibilità di punire, e punire severamente, l'autore dei delitti in questo ambito.

La verità è quella che diceva la senatrice Salvato: cerchiamo una tacitazione alle coscienze e la cerchiamo solo quando l'emergenza ci pressa anche attraverso la reazione collettiva. Riteniamo che il rimedio primo e assoluto sia la previsione dell'aggravamento di sanzioni penali già esistenti o la creazione di nuove sanzioni. Credo invece che, al di là dell'emergenza, si possa cogliere questa occasione preziosa per dare un segnale forte e un taglio assolutamente diverso alle problematiche della violenza sui minori svolgendo un'efficace azione sul piano preventivo, senza limitarsi unicamente a un adeguamento del quadro sanzionatorio.

Credo che il momento attuale sia il più significativo per alimentare un dibattito di questo tipo e per cogliere quegli spunti che ben sottoli-

neava il senatore Fassone nel suo lungo e apprezzato intervento nella direzione, da un lato, della salvaguardia dei minori da azioni violente compiute nei loro confronti dagli adulti e, dall'altro, della limitazione e del controllo degli effetti di questa malattia. Infatti – ripeto per l'ennesima volta – non è con le sanzioni penali che fermeremo i pedofili, così come non è con la sanzione penale che abbiamo impedito il verificarsi di altri illeciti.

Purtroppo non so se con gli emendamenti riusciremo a privilegiare l'aspetto della prevenzione, come sarebbe giusto per dimostrare che il Parlamento si occupa finalmente e in maniera appropriata di questa complessa problematica.

PERA. Signor Presidente, vorrei fare una domanda e subito dopo qualche brevissima considerazione. Se un senatore – visto che ci troviamo in una Commissione del Senato – avesse una o alcune obiezioni tecniche importanti o di principio su questo provvedimento (perchè durante la discussione ho sentito sollevare obiezioni tecniche di qualche rilievo ma anche esprimere riserve di principio), sarebbe oggi libero di dire che questo disegno di legge deve essere respinto o modificato radicalmente?

Temo di no. Considerando il contesto in cui si svolge questa discussione temo di no e ciò spiega la fretta con cui il Governo ha provveduto ad emanare il disegno di legge in esame.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. È già stato approvato dalla Camera all'unanimità.

PERA. Allora, spiega perchè la Camera ha provveduto ad approvare questo disegno di legge in tutta fretta e all'unanimità.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. In un anno e mezzo, non diciamo cose non vere.

PERA. Questo, a mio avviso, dimostra che c'è una forte pressione (il Presidente prima parlava di un'emergenza che ci spinge, ma ho l'impressione che ci costringe) e che stiamo diventando ancora una volta complici di un reato che non saprei come definire se non un reato di emotività reattiva, un reato non previsto da nessun codice penale ma che dovrebbe essere bandito da qualsiasi codice politico. Il Parlamento di nuovo reagisce emotivamente a un fenomeno sociale.

Tutto questo ce lo siamo detto, sia pure larvatamente, sia pure in maniera allusiva; quando usciamo di qui, nei corridoi, ce lo diciamo molto più chiaramente.

In quest'aula andiamo ad approvare un disegno di legge ma non sono convinto che stiamo facendo una buona cosa perchè quel reato di emotività reattiva cui facevo riferimento consiste in un uso improprio, e ripetuto in questo paese, del codice penale che viene utilizzato per correggere fenomeni sociali. Questa non è la funzione di un codice penale ma noi lo usiamo a fini pedagogici; a ciò seguirà un altro stravolgimen-

to o comunque un'alterazione dei compiti di coloro che sono chiamati ad applicarlo. Pertanto non avremo solo magistrati contro la mafia, contro la corruzione, contro l'usura: avremo anche magistrati contro la pedofilia e contro tutti quei fatti che di volta in volta, secondo l'emergenza, saranno oggetto dei provvedimenti che approveremo.

Questa è l'obiezione grave che sollevo di fronte ad un provvedimento siffatto. Mi chiedo se siamo liberi di sollevarla senza essere considerati non dico filopedofili, ma lassisti in tema di moralità pubblica o privata. Temo, invece, che saremo tacciati proprio di lassismo.

Si dice: abbiamo la consapevolezza che non bisogna solo reprimere ma anche prevenire. Tuttavia, quando si tratta di passare al concreto e di stabilire di lasciare da parte le misure restrittive e punitive per intervenire invece sulla prevenzione, ci limitiamo a dire che sarebbe buona cosa, auspicabile.

Mi sono posto il problema e la settimana scorsa ho presentato a questo proposito un disegno di legge che interessa proprio la scuola e la famiglia; sono infatti convinto che la pedofilia sia un fenomeno sociale, anche se grave. Attenzione comunque alla gravità del fenomeno sociale perchè il riferimento del senatore Bucciero al fatto che un costume sessuale possa essere lecito per il cittadino straniero nel suo paese e possa diventare illecito nel nostro ordinamento dovrebbe richiamarci tutti al relativismo culturale anche in materia sessuale e farci riflettere sul fatto che non abbiamo noi la verità morale, degli *standard* eterni per cui quello che facciamo qui va bene per tutti.

Come dicevo, visto che si sta reagendo in maniera emotiva con un uso del codice penale inappropriato, visto che si sta reagendo con l'istituzione di guardiani (altro metodo repressivo, mettiamo gli obiettori di coscienza di guardia vicino alle scuole), mi sono chiesto se esisterebbe un fenomeno sociale così grave, così diffuso se, ad esempio, funzionasse diversamente l'istituto della famiglia.

Nell'Ottocento il controllo familiare aggiunto a quello sociale riduceva gli spazi del fenomeno della violenza sui minori. Nel ventunesimo secolo la struttura della famiglia è cambiata. Se questa nella società moderna non riesce più a prevenire (che poi significa educare), quale altra struttura sociale può intervenire? La scuola, ma non con il guardiano fuori della porta bensì utilizzando gli strumenti educativi che possiede. Lo scorso anno abbiamo approvato un disegno di legge sull'autonomia scolastica che tuttavia non è completo perchè l'autonomia non permette comunque di utilizzare nella scuola, come fanno tanti altri paesi (è questo il senso del disegno di legge che, quando ci sarà assegnato, spero sarà discusso attentamente), quegli strumenti, quelle conoscenze, quelle competenze, anche tecniche, che possono essere impiegate per educare i bambini.

Spesso la famiglia è disattenta solo perchè è disgregata e i disagi, i turbamenti, i malesseri del bambino si rilevano a scuola. La scuola però non è sempre in grado di rilevarli; il maestro elementare non ha cognizioni e competenze adeguate, è chiamato a educare a discipline, a materie, e spesso non avverte i segnali o, se li avverte, li trascura. Pensate come sarebbe meglio se, nell'ambito dell'autonomia scolastica, ci si po-

tesse avvalere in un distretto o nella scuola dell'ausilio di psicologi, pedagoghi, esperti in relazioni sociali. Costoro, esaminando il comportamento dei bambini, i componimenti dei bambini, esaminando a volta dei diari dei bambini, potrebbero capire l'inizio, il germe del meccanismo che solleva, se trascurato, questo fenomeno. Questa mi sembra una vera risposta preventiva, nel senso di educativa.

Quando però si è cominciato a parlare di questo e qualcuno, a quanto io dicevo, ha aggiunto anche la cosiddetta educazione sessuale – che a mio avviso è importante – abbiamo visto ancora una reazione emotiva, di *pruderie*: educare, sì, ma educazione sessuale, no. Si è d'accordo sull'opportunità di usare misure educative, ma quando si parla di misure educative che potremmo prendere e che potrebbero prevenire il fenomeno anche in quella sfera c'è una *pruderie*, un dogma, un tabù, per cui non se ne può discutere.

Noi abbiamo in scienza e coscienza la consapevolezza dei limiti gravi della natura della risposta che ci accingiamo a dare. La daremo lo stesso, perchè tutti quanti siamo indotti e costretti a darla.

CALVI. Ciascuno parla per sè.

PERA. Cercheremo di rendere questo provvedimento non bello, ma meno brutto di quello che è: un'altra grida manzoniana, imperfetta, malfatta, che non curerà il fenomeno perchè il fenomeno è sociale e non può essere curato con strumenti di carattere penale.

CALVI. Signor Presidente, sono indotto a prendere la parola dagli ultimi interventi, che a mio avviso pongono un problema di merito più generale.

Sulla base degli ultimi interventi ho in qualche modo maturato il convincimento che non credo sia utile a nessuno affrontare l'analisi di un testo normativo come quello che abbiamo di fronte, che mi sembra sia stato lucidamente criticato dal senatore Fassone e poi dal senatore Russo attraverso l'introduzione dell'argomento che il problema è di diversa natura.

Credo che tutti ci rendiamo conto che il problema della pedofilia non può essere risolto soltanto attraverso la repressione penale, ma mi domando anche se a questo punto l'omicidio o il furto possono essere sanati attraverso le norme del codice penale e non anche attraverso altro tipo di interventi. Qui bisogna essere abbastanza equilibrati e non eludere il problema, che è la norma che noi abbiamo di fronte. Bisogna prendere atto che certamente il problema è anche un altro, pur tuttavia dobbiamo discutere se questa norma è giusta, è corretta, se va modificata, criticata, censurata, respinta.

L'altro argomento, che a mio avviso elude il problema, è quello di premettere che forse siamo tutti in qualche modo condizionati dagli interventi che sono stati fatti alla Camera dei deputati, dalle pressioni in sede di dibattito pubblico. Credo che sia doveroso espungere tutto questo dalla nostra mente. Personalmente non avverto alcun costringimento, neppure dai fatti più recenti. Sono francamente infastidito dal fatto che

eventi recenti possano in qualche modo avere indotto parlamentari della Camera dei deputati ad asserire che il ritardo nella soluzione del problema è determinato da meccanismi e procedure di questa Commissione, la quale ritarda ad affrontare e ad approvare questa norma.

SALVATO. Si tratta di eventi che nulla avevano a che fare con questa legge.

CALVI. È vero. Così non è, perchè gli eventi non avevano nulla a che fare con questa legge.

A questo punto, per evitare di eludere la questione non diciamo che i problemi sono altri mentre è vero che sono anche altri; nè dobbiamo autocensurarci o avvertire una certa costrizione. Io avverto qualche fastidio nei confronti di interventi che incidono sulla nostra libertà, che deve essere piena ed assoluta, di criticare e, se al limite la legge non ci piace, di rigettare la norma.

Non ritorno sul fatto che questa legge va rivista, va riletta, forse riscritta in parte, e condivido le osservazioni dei senatori Fassone e Russo, fortemente critiche ma anche di consenso alla norma nella sua globalità. Come ha detto il senatore Cirami, ci sono novità che vanno colte. I fatti nuovi sono: l'individuazione della pornografia minorile, l'uso telematico (cioè il fatto che attraverso *Internet* si propagandi anche la pornografia minorile) e l'induzione al turismo sessuale.

Mi sembra che l'intervento fortemente repressivo sia solamente l'inizio rispetto all'accordo fatto ieri in sede di Presidenza del Consiglio tra Governo e responsabili dei *mass-media* e delle televisioni in particolare.

L'altra novità è quella che riguarda il turismo sessuale. Su questo credo che dovremmo intervenire, perchè la norma è altamente insoddisfacente per le ragioni già accennate dal collega Fassone.

L'ultima considerazione che voglio fare attiene ad un argomento di cui peraltro sono stato incaricato di essere relatore, quello del giudice unico e delle sue competenze. Credo che se il giudice unico fosse già legge dovremmo porci alcuni problemi. Nell'esaminare questo disegno di legge ci troviamo di fronte ad una norma che probabilmente renderà necessario determinare il giudice competente. Competente sarà il tribunale, ma nella sua formazione monocratica o collegiale?

Nel momento in cui prevediamo uno strumento repressivo su questa norma, mi sembra opportuno sollevare il problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, mi accingo ad affrontare il non facile compito di replicare agli importanti e significativi interventi che sono stati svolti nella discussione generale appena conclusa, che ha dimostrato, con evidenza, che vi era un notevole bisogno di affrontare in maniera approfondita l'argomento in esame.

Il disegno di legge di cui stiamo discutendo è pervenuto dalla Camera alla nostra Commissione durante il mese di luglio; alla fine dello stesso me-

se ho compiuto la mia relazione e nelle sedute di ieri e di oggi si è svolta la discussione generale. A sua volta la Camera dei deputati ha lavorato per circa un anno e mezzo sul testo che poi è stato trasmesso al Senato; come ho ricordato anche nella relazione introduttiva, dalla documentazione prodotta dalla Camera emerge che il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento non è stato occasionale, ma è stato preceduto da incontri ed audizioni che i colleghi deputati hanno tenuto per cercare di capire meglio il fenomeno intorno al quale stavano legiferando.

Ritengo che la discussione di oggi abbia evidenziato l'esistenza di una certa confusione, riguardante anche le tematiche affrontate dal disegno di legge in esame. A tale riguardo sussiste una responsabilità a carico dei colleghi della Camera i quali – concordo con i colleghi Salvato e Calvi – non si sono comportati molto bene in queste ultime settimane: hanno chiesto in malo modo, in maniera assolutamente scorretta, che accelerassimo i nostri lavori in nome degli ultimi tragici e drammatici avvenimenti, mentre erano i primi che avrebbero dovuto riconoscere che il provvedimento al nostro esame non aveva assolutamente nulla a che fare con essi, evitando di diffondere la confusione insita in tale considerazione sbagliata.

Ritengo comunque che nessuno degli interventi che sono stati svolti si sia appiattito sulla superficiale affermazione che la proposta di nuove norme penali sia sufficiente per debellare il fenomeno degli abusi sessuali in danno di minori; mi sembra, anzi, che tutti abbiano riconosciuto che questo rappresenta un drammatico problema, che nasce da ragioni culturali e sociali, oltre che da una malintesa pretesa di libertà sessuale degli uomini adulti e da problemi legati alla grande difficoltà di una sessualità distorta e perversa che molti uomini posseggono...

BUCCIERO. Anche le donne!

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sì, a volte qualche donna. Tutti – insisto – hanno sottolineato che questi fenomeni rappresentano un grave problema culturale e sociale. Credo, infatti, che nessuna legge possa modificare l'esistente e che «lo stato di cose presenti», come si diceva una volta, possa essere cambiato solo da una rivoluzione culturale dei costumi e della moralità, dal mutamento di quello che si intende per morale, dei valori e dei principi che ciascuno dei cittadini di questo pianeta riconosce e del rispetto per gli altri che ciascuno degli stessi avverte. Si tratta quindi, sicuramente, di un problema molto complesso.

Il disegno di legge al nostro esame tende, invece, ad affrontare quella che il senatore Fassone, nel suo lucido intervento (che ho avuto modo di leggere, non essendo stata presente alla seduta di ieri) ha chiamato «una emergenza moderna»; ritengo, infatti, che non diversamente possano essere considerati i tre reati introdotti nel codice penale dal disegno di legge in esame. Lo sfruttamento dei minori, l'uso della pornografia avente come oggetto minori e l'organizzazione del turismo sessuale vengono oggi commessi, infatti, con modalità di tipo industriale, come un'attività compiuta per conseguire un vantaggio economico. Vi

sono quindi dei produttori che lucrano su queste realtà, che offrono minori, cassette pornografiche e gite turistiche, e vi sono i clienti, che potremmo individuare in coloro che molti di voi hanno definito «pedofili», o comunque in soggetti che presentano gravi distorsioni e perversioni sessuali.

In quanto relatrice del disegno di legge al nostro esame, molte persone interessate mi hanno inviato lettere e documenti; fra gli altri mi hanno voluto far pervenire la loro opinione sia Aldo Busi, che ha avuto occasione di discutere tali argomenti anche con Lietta Tornabuoni, sia Roberto Grillini che, come presidente dell'Arcigay, è voluto intervenire nel dibattito sul disegno di legge. Dalle testimonianze che ho raccolto emerge che gli omosessuali per primi riceverebbero grandi vantaggi da una definizione più chiara e puntuale di quali siano le condotte penalmente rilevanti.

È stato ripetutamente affermato che ognuno deve fare la propria parte. Chi, d'altronde, può non condividere l'opinione che la scuola, tutte le istituzioni, tutti gli istituti (compresi quelli religiosi) debbano fare di più rispetto alla pedofilia, guardando anche al proprio interno? Chi può sostenere che questo non sia corretto? Ciò di cui tratta il disegno di legge in esame, però, è altro ed è di più: è l'emergenza moderna di cui ho parlato, è l'industria, è il vantaggio economico che qualcuno ottiene dallo sfruttamento dei minori, dalla pornografia, dalla produzione di cassette pornografiche e dal turismo sessuale. È questo l'oggetto, rispetto al quale, se ognuno deve fare il proprio ruolo, noi come legislatore dovremmo e dovremo compiere il nostro.

Le sanzioni penali che vengono proposte per le tre nuove fattispecie di reato non mi sembrano esorbitanti, le ritengo anzi eque, considerato anche che intorno a tali livelli sono state stabilite le sanzioni previste per i reati di violenza sessuale dalla legge approvata l'anno scorso.

Permettetemi di richiamare anche un'altra considerazione svolta dal collega Fassone: sono le donne che hanno voluto e realizzato la legge sulla violenza sessuale...

SALVATO. Non tutte!

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Certamente non tutte, ma la maggioranza delle donne presenti in Parlamento nella scorsa legislatura. Quella legge è scaturita da un'iniziativa trasversale ed ha comportato grandi e numerosissime discussioni e mediazioni in Parlamento; credo comunque che – come anche il disegno di legge al nostro esame, che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati – sia stata il risultato di un lavoro che per diverso tempo (per molti anni in quel caso) ha coinvolto le donne ed i loro movimenti. Il disegno di legge sullo sfruttamento sessuale dei minori, testimonia un passo in avanti: è firmato oltre che da donne, anche da uomini, nostri colleghi deputati.

Proprio perchè condivido l'opinione che ognuno debba fare la sua parte non comprendo perchè nessuno degli intervenuti (tutti uomini, ec-

retto la senatrice Salvato) abbia approfondito il tema delle perversioni e della sessualità distorta che, nella maggioranza dei casi, sono proprie degli uomini (anche se il senatore Bucciero ha sostenuto che riguardino anche le donne) i quali sfruttano la prostituzione, abusano dei minori, compiono viaggi all'estero per scopi sessuali...

BUCCIERO. Ci sono anche le donne *manager*!

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Da quest'ultima notazione del senatore Bucciero emerge ulteriormente che il problema in esame più che dalla pedofilia è rappresentato dall'industria dello sfruttamento: sicuramente anche una donna, infatti, può gestire un'impresa di tal genere. Gli interventi svolti sono stati incentrati, invece, solo sui clienti, quindi solo sull'aspetto della pedofilia; voi vi siete tutti intrattenuti solo sulla pedofilia in senso stretto, su coloro che usano i minori e non su coloro che sfruttano il fenomeno. Purtroppo esso è causato da distorsioni e da perversioni sessuali, l'abbiamo ripetuto tutti, da una capacità perversa di usare i corpi dei minori come oggetto di sevizie e di atti efferati. Una presenza e un interesse maggiore degli uomini per far crescere nelle scuole e in tutti i luoghi una coscienza e un'educazione diverse a mio avviso non sarebbe inutile. Insisto comunque: tutto questo sta fuori dalle aule parlamentari, mentre noi siamo qui per legiferare.

Ritengo che alcune precisazioni fatte dai colleghi siano di grande rilievo. Sono d'accordo anch'io che occorra modificare il secondo comma dell'articolo 600-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, eliminando l'alternatività tra la pena detentiva e la multa e fare in modo, invece, che una sia conseguente all'altra.

Per quanto concerne l'articolo 3, a differenza dal senatore Russo, sono abbastanza d'accordo che occorra definire cosa si intende per pornografia proprio per evitare tante discussioni e tante disquisizioni che lasciano il tempo che trovano. Credo che si debba chiarire a che cosa alludiamo perchè, a mio avviso, questo eliminerebbe le false coscienze e le tesi troppo giustificazioniste e farebbe capire che nessuno vuole colpire alcuna espressione dell'arte, alcun modo di intendere correttamente la visione di corpi umani nudi. Nessuno intende colpire manifestazioni artistiche o culturali: altre sono le finalità di questa legge e chiarire il concetto di pornografia potrebbe non essere un male.

Un'altra riflessione riguarda l'articolo 4. Sia il senatore Fassone sia il senatore Russo pensano che perseguire penalmente la sola detenzione di materiale pornografico sia eccessivo. Il senatore Fassone ricordava che in molti casi per punire tutti gli anelli della catena si finisce per punire soltanto l'ultimo (faccio l'esempio delle vedove perseguite perchè avevano in casa un'arma appartenuta al marito morto) e faceva il caso della detenzione di sostanze stupefacenti. Tuttavia credo che questi fatti non siano paragonabili. Detenere una droga non configura un reato se poi non viene usata (se non sbaglio, poi, non è neppure reato detenere sostanze stupefacenti per uso personale). La detenzione della cassetta lasciata sul mobile e non

usata, non visionata, non può essere considerata allo stesso modo se c'è lo sfruttamento dei minori, magari con sevizie.

Non sono una giurista come voi, e chiedo il vostro aiuto. La droga lasciata sul tavolo o detenuta per uso personale non è reato. Invece per girare il filmato contenuto nella videocassetta sono già stati commessi dei reati e quindi si compra qualcosa o si riceve qualcosa che ha già in sé il compimento di un reato. Potrà essere riciclaggio, ricettazione, non ho idea, però credo che si tratti di una cosa diversa. Vorrei che ne parlassimo insieme, ma credo che una cassetta abbia al suo interno qualcosa che gli altri oggetti non hanno, è un reato in sé.

Le osservazioni da fare sarebbero numerose. Di sicuro c'è una incongruità nell'articolo 6 del disegno di legge, che introduce l'articolo 600-*sexies*, in quanto le pene risulterebbero meno gravi di quelle previste dalla legge sulla violenza sessuale. Bisognerà rivedere questo aspetto.

In ogni caso credo che il testo in esame sia comunque il risultato di un lavoro utile. Non è l'urlo o le richieste fatte in questi giorni per i drammatici motivi che sappiamo, che mi preoccupano, sono semmai le numerose sollecitazioni a livello internazionale (ad esempio, le richieste dell'Unicef o le convenzioni in sede europea e all'Onu) affinché si intervenga su problematiche che – insisto – sono legate a forme moderne di comunicazione, di sessualità distorta e di uso dei minori per accontentare la sessualità di uomini adulti. Chiedo che su questo disegno di legge vi sia la possibilità, attraverso gli emendamenti, di continuare a riflettere. Penso che potremo licenziare le norme attese da coloro che sanno di che cosa si sta parlando e non solo dal cittadino arrabbiato per gli ultimi drammatici avvenimenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, si è svolta una discussione generale assai interessante che ha offerto una serie di spunti di riflessione ma che soprattutto ha chiaramente evidenziato diffuse perplessità circa le soluzioni adottate nel testo licenziato da tutti i Gruppi parlamentari della Camera. Questo mi pare un dato oggettivo che ci porta a ritenere che la fase successiva, quella degli emendamenti, sarà decisiva, come sempre ma forse in questo caso in maniera particolare.

Non c'è dubbio che per un certo verso – mi riferisco soprattutto alle osservazioni della senatrice Salvato e del senatore Pera – anche questa vicenda sembra iscriversi in una «panpenalizzazione» della legislazione italiana, un fenomeno accertato ormai da tempo, su cui poi ovviamente ognuno si può esercitare come meglio crede e secondo l'ottica di approccio alla questione. In un modo o nell'altro il dato è oggettivo e anche questa vicenda pare possa iscriversi come ulteriore contributo al dilatarsi della «panpenalizzazione».

PERA. Forse occorrerebbe un «metalegislatore» per curare il fenomeno.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Però è anche vero che tanto legittimamente – da un punto di vista intellettuale

le – si può parlare di «panpenalizzazione», in quanto ci si limiti ad affrontare un determinato fenomeno esclusivamente ricorrendo al penale o mettendo altro.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, al di là delle serie perplessità di ordine tecnico ma anche contenutistico sulle quali è superfluo ritornare, individuo una parte, il turismo sessuale e la pornografia minorile, che sicuramente merita un intervento, perchè riguarda aree ancora non direttamente recepite da norme penali. Questa è un'attività legislativa che ci allontana dal rischio, perchè serve a colmare dei vuoti e ad elevare al rango delle sanzioni penali condotte che certamente questa elevazione meritano.

Per il resto, molte delle perplessità avanzate non possono che essere condivise. E vero che di fronte a un fenomeno di questo genere non ci si può limitare ad intervenire soltanto con una legge, sia pure migliorata rispetto al testo che la Camera ha trasmesso al Senato. È anche vero che probabilmente un aggiornamento anche dal punto di vista sanzionatorio penale il fenomeno lo merita.

Sono completamente d'accordo su quello che è stato detto a proposito – cito più o meno testualmente la senatrice Salvato – di messaggi salvifici; guai – cito il senatore Pera – a legiferare ancora una volta sotto la spinta emozionale, che è comprensibile, che per certi versi riguarda anche noi come cittadini, come padri e come madri, però bisognerebbe finalmente decidere di resistere.

È vero infine che almeno alcune parti di questo disegno di legge a mio parere dovrebbero essere varate, perchè vanno ad integrare un sistema sanzionatorio.

Come rappresentante del Governo mi riservo di procedere ad un più approfondito esame e eventualmente di intervenire per la valutazione degli emendamenti che saranno presentati in sede parlamentare.

Presidenza del presidente ZECCHINO

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base il disegno di legge n. 2625 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 16 dicembre 1997, alle ore 19.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

